

# STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

## Art.1

### Costituzione e denominazione

1. E' costituita in Vimodrone (MI), ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n° 266, una libera associazione di volontariato, non lucrativa, di utilità sociale ed avente la seguente denominazione " La grande cuccia".
2. L'Associazione fa uso come suo simbolo di un cerchio a sfondo verde e azzurro, riportante il disegno di una cuccia bianca con tetto rosso sul cui davanti è stilizzato un viso sorridente e due mani con guanti gialli.
3. Sito web ufficiale dell'associazione e' : [www.lagrandecuccia.it](http://www.lagrandecuccia.it)
4. L'associazione ha durata illimitata.

## Art.2

### Sede

L'associazione ha sede in Vimodrone 20090, comune di Milano, via delle Rimembranze 17.

## Art.3

### Principi ispiratori

L'associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale e si informa ai seguenti principi ispiratori:

- assenza di fini di lucro anche diretto, esclusivo perseguimento di finalità sociali, democraticità della struttura;
- devoluzione in beneficenza dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione;
- elettività, gratuità delle cariche associative;
- esclusione dei soci temporanei;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge,

statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

## **Art.4 Finalità**

L'associazione svolge attività ad esclusivo fine di solidarietà sociale nell'ambito della tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'art 7 del DL 5/2/1997, numero 22.

## **Art.5 Attività dell'Associazione**

Le finalità, di cui all'articolo 4, saranno perseguite ponendo in essere le seguenti attività:

- la cattura,sterilizzazione,cura e rimessa in libertà di gatti facenti parti di colonie sul territorio comunale;
- il recupero, cura, sterilizzazione e successiva adozione di gatti abbandonati in colonia ma domestici;
- il recupero, cura, sterilizzazione e successiva adozione di cani, gatti, conigli, criceti, cavie, volatili ed altri piccoli animali domestici trovati in stato di abbandono sul territorio,feriti o malati;
- la promozione di adozioni sul territorio nazionale tramite sito internet e tramite la collaborazione con altre associazioni;
- la creazione di un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti degli animali, promuovendo ed attuando iniziative in ogni campo di difesa zoofila e sviluppando propaganda protezionista ed ecologica in difesa di animali e del loro habitat;
- l'incentivazione della sensibilità dei cittadini sulle problematiche animaliste;
- la promozione delle adozioni dei cani accalappiati sul territorio di Vimodrone ed ospitati nel canile convenzionato;
- lo svolgimento di attività educative zoofile ed ambientali all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
- collaborando, ove richiesto, con la Protezione Civile, Enti ed Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statutarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;

- contribuendo alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

## **Art.6**

### **Organizzazione dell'associazione**

L'associazione al fine di coordinare il proprio operato si articola negli organi sociali di seguito elencati.

- a. Il Consiglio Direttivo
- b. Il Presidente
- c. Il Vice Presidente
- d. L'assemblea dei soci ordinari

## **Art.7**

### **Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori e da eventuali altri soci ammessi eletti dall'Assemblea dei Soci per un massimo di sei membri.
2. Il CD si riunisce con cadenza trimestrale ed ha il compito di prendere decisioni riguardo ai seguenti aspetti:
  - eleggere il Presidente;
  - eleggere il Vice-Presidente;
  - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
  - sottoporre all'assemblea dei Soci il bilancio preventivo e consultivo;
  - determinare il programma delle attività trimestrali approvate dall'assemblea autorizzandone la spesa;
  - esaminare le domande degli aspiranti Soci;

Ed inoltre:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze Assembleari;
- ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di urgenza, nella prima seduta utile;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- fissare le quote associative annuali.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.
4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.
5. Si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nessuna attività, a nome dell'associazione, può essere intrapresa se non autorizzata da delibera del Consiglio Direttivo.

## **Art. 8 Il Presidente**

1. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti.
2. dirige e coordina le attività dell'associazione e dei soci in linea con le delibere del Consiglio Direttivo;
3. Viene sollevato dall'incarico in caso in cui non ottemperi quanto disposto nel precedente art. 7 comma 5;
4. presiede l'assemblea dei soci e del CD;
5. egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
6. convoca le Assemblee;
7. assume i provvedimenti di competenza del CD in caso di necessità o urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile;
8. in caso di impedimento o cessazione, delega le relative funzioni al Vice presidente o in sostituzione al componente più anziano di età del Consiglio Direttivo, di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.  
Inoltre ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
- 9 Il Presidente termina il proprio mandato secondo quanto previsto del successivo articolo 11.

## **Art. 9 Il Vice-Presidente**

Sostituisce, ove necessario, il Presidente nelle sue incombenze

## **Art. 10**

### **L'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell' Associazione che abbiano versato la quota associativa entro la data di spedizione della convocazione dell'Assemblea stessa.
2. E' convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione di norma una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
3. E' di norma convocata presso la sede dell'Associazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che deve predisporre l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data stabilita con comunicazione scritta o elettronica( mail);
5. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci ordinari: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
6. saranno ammesse deleghe per i soci impossibilitati a partecipare, ma ciascun partecipante non può essere portatore di più di una delega;
7. le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti

L'Assemblea dei soci viene convocata per:

- eleggere le cariche del Consiglio direttivo ad elezione dell'Assemblea;
- nominare il segretario
- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo proposto dal consiglio Direttivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- stabilire l'ammontare delle quote associative;
- approvare eventuali regolamenti

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci ordinari.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

## **Art. 11**

### **Gratuità e durata delle cariche**

1. tutte le cariche sono senza compenso. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate;
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

## **Art. 12** **Gli Aderenti**

Vengono considerati aderenti dell'associazione:

- coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (soci fondatori);
- coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (soci ordinari);

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

## **Art. 13** **Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti**

Le adesioni, le dimissioni e le esclusioni dall'associazione avvengono per delibera del Consiglio Direttivo.

Per aderire all'associazione è necessaria la maggiore età.

Nella domanda di ammissione come soci ordinari l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento della quota associativa per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. La decisione è inappellabile.

## **Art. 14** **Diritti e doveri degli aderenti**

1. Tutti i soci hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee;
  - di svolgere il lavoro preventivamente concordato;
  - di poter recedere dall'appartenenza all'Associazione;
  - conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
  - partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
  - usufruire dei servizi dell'Associazione
2. tutti i soci hanno il dovere di:
- rispettare le norme del presente statuto;
  - versare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
  - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

## **Art. 15**

### **Responsabilità verso terzi**

1. l'Associazione è vincolata verso terzi dalla firma del Presidente o, in caso di impedimento o cessazione dello stesso, dal facente funzioni.
2. Il Vice-Presidente, i Consiglieri, il Segretario, sono vincolati verso terzi unicamente dalla loro firma

## **Art 16**

### **Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di privati destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati ;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

## **Art. 17**

### **Quota sociale**

1. La quota sociale è annuale ed a carico dei soci, l'ammontare della quota è fissata dal CD ed approvata dall'Assemblea. La quota è frazionabile mensilmente, non è invece restituibile in caso di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle Assemblee né prendere parte all'attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti nelle alle cariche sociali.

## **Art. 18**

### **Bilancio e rendiconto**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, che deciderà a maggioranza di voti.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
  3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all' art.5. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

## **Art. 19**

### **Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate al Consiglio Direttivo da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci

ordinari. Le relative deliberazioni sono approvate dal CD con il voto favorevole della maggioranza relativa dei soci presenti.

2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvata con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
3. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

## **Art. 20**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia,